

PIANO STRAORDINARIO 2018 PER IL RECLUTAMENTO RICERCATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO in particolare l'art. 24, comma 3, lettera b), della predetta legge n. 240 del 2010, che prevede la possibilità di stipulare "contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri";

VISTO inoltre l'articolo 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, "nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";

VISTO l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

VISTO il DM n. 216 del 31 marzo 2016, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è stata istituita la Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute) con sede a L'Aquila, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale;

VISTO il DM n. 635 del 8 agosto 2016, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2016-2018, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;



VISTO l'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo al finanziamento statale dell'Università degli studi di Trento;

VISTI il DM n. 610 del 9 agosto 2017 e il DM n. 1049 del 29 dicembre 2017, con i quali sono stati definiti i criteri di ripartizione dell'FFO 2017, ivi compresa la quota premiale;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed in particolare l'art. 1, comma 633, il quale dispone "al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale", che:

- "il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia";
- "l'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)...omissis. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca";

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri per l'utilizzo delle suddette risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2018, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018 e 76,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinate al piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia;

DECRETA

Articolo 1 (Assegnazione risorse)

1. A valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018 e a 76,5 milioni di euro a decorrere dell'anno 2019, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3,



lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a circa € 58.625 annui;

- 2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 sono ripartite fra le Istituzioni, per il finanziamento complessivo di 1.305 posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240 del 2010 come segue:
 - a) al fine di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica coerentemente con la programmazione triennale di ciascuna Istituzione con riferimento anche a nuove iniziative di ricerca o di didattica, a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa, per un totale di 308 posti, in relazione alla dimensione data dalla media dei docenti in servizio al 31/12/2010 e al 31/12/2017, come indicato nella seguente tabella:

Media docenti (31/12/10; 31/12/17)	Posti Ricercatore b)		
Fino a 20	2		
Da 21 a 300	3		
Da 301 a 600	4		
Da 601 a 1200	5		
Da 1201 a 1800	6		
Da 1801 a 2400	7		
Da 2401 a 3000	8		
Da 3001 a 3600	9		
Oltre 3600	10		

I dipartimenti cui sono destinati tali ricercatori sono comunicati dalle Università al Ministero entro 60 giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti;

- b) al fine di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari potenziando le aree strategiche in cui si sono collocati i 352 dipartimenti ammessi alla selezione dei dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2018-2022 sulla base della graduatoria definita dall'ANVUR ai sensi dell'art. 1 comma 319 e 320 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, nonché allo specifico scopo di integrare le assunzioni di ricercatori di tipo B previste per i 180 Dipartimenti d'eccellenza risultati vincitori mediante piano rivolto anche a favore dei 172 dipartimenti che non sono risultati tra i beneficiari del Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, è attribuita a ciascuna delle Istituzioni di riferimento e al singolo dipartimento interessato una quota fissa ulteriore pari a 2 posti di ricercatore b) per dipartimento, per complessivi 344 posti;
- c) **653 posti**, sono ripartiti fra le Istituzioni che hanno partecipato alla VQR 2011-2014 nel seguente modo:
 - i. il 50% (327 posti), al fine di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari in base al valore dell'indicatore della qualità della ricerca IRFS concernente la VQR 2011-2014 utilizzato per il riparto della quota premiale del FFO 2017, assicurando almeno 1 posto di ricercatore b) per ogni Istituzione;



ii. il 50% (326 posti), al fine di riequilibrare la presenza dei giovani ricercatori nei vari territori, proporzionalmente alla somma ponderata del numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) (peso 1) e b) (peso 1,2) della legge 240/2010 in servizio presso ogni Istituzione al 31/12/2017 moltiplicati per un coefficiente K, inversamente proporzionale al rapporto tra il numero dei ricercatori di tipo b) in servizio al 31/12/2017 rispetto al numero dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

R= numero di ricercatori di tipo b) ogni 100 professori e ricercatori a tempo indeterminato	К
R<3	1,5
3≤R<5	1,4
5≤R<7	1,3
7≤R<9	1,2
9≤R<11	1,1
R≥11	1

Articolo 2 (Utilizzo delle risorse assegnate)

- 1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 2. La quota parte di risorse assegnate e eventualmente non utilizzate per le finalità di cui al comma 1:
 - a. per l'anno 2018 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell'Istituzione interessata;
 - a decorrere dall'anno 2019 non viene consolidata all'Istituzione interessata e viene riassegnata, a valere sul fondo di finanziamento ordinario, per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato le risorse assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo progressivamente l'ordine di cui alla tabella 1;
- 3. Nel caso in cui i ricercatori di cui al comma 1, avendo conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e all'esito della positiva valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della citata legge n. 240 del 2010, accedano alla posizione di professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall'Ateneo come cofinanziamento del costo di tale posizione. Diversamente, le risorse che si rendessero disponibili al termine del contratto sono utilizzate dallo stesso Ateneo per il reclutamento di nuovi ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da effettuare entro dodici mesi dalla relativa cessazione, pena l'applicazione di quanto previsto al comma 2, lett. b.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

DM 168 del 28/2/2018 trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione

IL MINISTRO f.to Sen. Valeria Fedeli



TABELLA 1 - ASSEGNAZIONE POSTI E RISORSE RICERCATORE DI TIPO B)

ATENEO	ASSEGNAZIONE BASE (art. 1, c. 2, lett. a)	ASSEGNAZIONE DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA NON VINCITORI (art. 1, c. 2, lett. b)	ASSEGNAZIONE VQR 2011-2014 (art. 1, c. 2, lett. c/i) (*)	ASSEGNAZIONE RIEQUILIBRIO RICERCATORI (art. 1, c. 2, lett. c/ii)	TOTALE	% risorse assegnate	IMPORTO ATTRIBUIBILE A DECORRERE DAL 2019	IMPORTO 2018
a	b	С	d	е	f=b+c+d+e	g=f/ tot f	h =f x € 58.625 (**)	i= h x (tot i)/(tot h)
Bologna	8	28	19	20	75	5,75%	4.396.554	689.660
Roma La Sapienza	10	18	21	19	68	5,21%	3.986.207	625.287
Padova	7	28	15	15	65	4,98%	3.810.345	597.701
Napoli Federico II	8	16	15	25	64	4,90%	3.751.724	588.506
Torino	7	24	13	11	55	4,21%	3.224.138	505.747
Milano	7	16	14	15	52	3,98%	3.048.276	478.161
Pisa	6	16	9	12	43	3,30%	2.520.690	395.402
Firenze	7	10	11	13	41	3,14%	2.403.448	377.011
Milano Politecnico	6	8	9	12	35	2,68%	2.051.724	321.839
Perugia	5	12	6	9	32	2,45%	1.875.862	294.253
Roma Tor Vergata	6	8	9	6	29	2,22%	1.700.000	266.667
Bari	6	6	8	8	28	2,15%	1.641.379	257.471
Genova	6	2	8	10	26	1,99%	1.524.138	239.080
Torino Politecnico	5	6	5	9	25	1,92%	1.465.517	229.885
Salerno	5	8	6	5	24	1,84%	1.406.897	220.690
Pavia	5 5	8	6	5 3	24	1,84%	1.406.897	220.690
Ferrara Milano Bicocca	5	12 6	<u>4</u> 6	7	24 24	1,84% 1,84%	1.406.897 1.406.897	220.690 220.690
Verona	5	8	5	5	23	1,76%	1.348.276	211.494
Siena	5	10	5	3	23	1,76%	1.348.276	211.494
Parma	5	6	5	6	22	1,69%	1.289.655	202.299
Modena e Reggio	5	8	5	4	22	1,69%	1.289.655	202.299
Emilia Napoli II	5	6	6	4	21	1,61%	1.231.034	193.103
Palermo	6	0	9	6	21	1,61%	1.231.034	193.103
Catania	6	2	7	6	21	1,61%	1.231.034	193.103
Roma Tre	5	6	5	5	21	1,61%	1.231.034	193.103
Calabria	5	6	5	2	18	1,38%	1.055.172	165.517
Chieti e Pescara	5	6	4	3	18	1,38%	1.055.172	165.517
Trento	4	4	5	5	18	1,38%	1.055.172	165.517
Politecnica delle	4	6	3	3	16	1,23%	937.931	147.126
Marche Messina	5	0	6	5	16	1,23%	937.931	147.126
Cagliari	5	0	5	6	16	1,23%	937.931	147.126
Venezia Cà Foscari	4	4	4	4	16	1,23%	937.931	147.126
Salento	5	0	4	6	15	1,15%	879.310	137.931
Piemonte Orientale	4	6	3	2	15	1,15%	879.310	137.931
Trieste	5	4	4	2	15	1,15%	879.310	137.931
Brescia	4	4	3	3	14	1,07%	820.690	128.736
Insubria	4	6	2	2	14	1,07%	820.690	128.736
Bergamo	4	6	2	2	14	1,07%	820.690	128.736
Udine	5	0	4	3	12	0,92%	703.448	110.345
Sassari	5	0	4	2	11	0,84%	644.828	101.149
Tuscia	4	2	2	3	11	0,84%	644.828	101.149
Foggia	4	2	2	2	10	0,77%	586.207	91.954
NAPOLI Parthenope	4	2	2	2	10	0,77%	586.207	91.954
Catanzaro	3	4	2	1	10	0,77%	586.207	91.954
L'Aquila	4	0	3	3	10	0,77%	586.207	91.954
Bari Politecnico	4	0	2	3	9	0,69%	527.586	82.759
Macerata	3	2	2	1	8	0,61%	468.966	73.563
Camerino	4	0	2	2	8	0,61%	468.966	73.563
Urbino Carlo Bo	4	0	2	2	8	0,61%	468.966	73.563



ATENEO	ASSEGNAZIONE BASE (art. 1, c. 2, lett. a)	ASSEGNAZIONE DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA NON VINCITORI (art. 1, c. 2, lett. b)	ASSEGNAZIONE VQR 2011-2014 (art. 1, c. 2, lett. c/i) (*)	ASSEGNAZIONE RIEQUILIBRIO RICERCATORI (art. 1, c. 2, lett. c/ii)	TOTALE	% risorse assegnate	IMPORTO ATTRIBUIBILE A DECORRERE DAL 2019	IMPORTO 2018
a	b	С	d	е	f=b+c+d+e	g=f/ tot f	h =f x € 58.625 (**)	i= h x (tot i)/(tot h)
Cassino	4	0	2	1	7	0,54%	410.345	64.368
Basilicata	4	0	2	1	7	0,54%	410.345	64.368
Sant'Anna Pisa	3	0	1	2	6	0,46%	351.724	55.172
Molise	3	0	1	2	6	0,46%	351.724	55.172
Napoli L'Orientale	3	0	1	2	6	0,46%	351.724	55.172
Reggio Calabria	3	0	2	1	6	0,46%	351.724	55.172
IMT Lucca	2	2	1	0	5	0,38%	293.103	45.977
Normale Pisa	3	0	1	1	5	0,38%	293.103	45.977
Teramo	3	0	1	1	5	0,38%	293.103	45.977
Sannio	3	0	1	1	5	0,38%	293.103	45.977
Venezia Iuav	3	0	1	1	5	0,38%	293.103	45.977
Sissa - TS	3	0	1	1	5	0,38%	293.103	45.977
Stranieri Siena	3	0	1	0	4	0,31%	234.483	36.782
Foro Italico	3	0	1	0	4	0,31%	234.483	36.782
Stranieri Perugia	3	0	1	0	4	0,31%	234.483	36.782
IUSS Pavia	2	0	1	0	3	0,23%	175.862	27.586
GSSI	2	0	0	0	2	0,15%	117.241	18.391
TOTALE	308	344	327	326	1.305	100,00%	76.500.000	12.000.000

^(*) valore arrotondato all'unità se inferiore a 1, per le Istituzioni che hanno partecipato alla VQR 2011 – 2014. (**) i resti dell'importo totale disponibile vengono aggiunti a quanto attribuito ad ogni Istituzione in modo proporzionale all'indicatore finale (colonna e)